

<p style="text-align: center;">Rassegna trimestrale delle pronunce della Corte costituzionale in materia penale (luglio – settembre 2010)</p>
--

SOMMARIO

1. LE DECISIONI IN MATERIA SOSTANZIALE

1.1. Codice penale: *a) – Circostanza aggravante comune dell'art. 61, n. 11-bis cod. pen.*

1.2. La legislazione penale speciale: *a)- Reati in materia di immigrazione clandestina: Ingresso e soggiorno illegale dello straniero extracomunitario nel territorio dello Stato;b)- Reati in materia di circolazione stradale: Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool; c) – Impossessamento abusivo di acque pubbliche*

2. LE DECISIONI IN MATERIA PROCESSUALE

2.1. Prove: *a)- Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.*

2.2. Misure cautelari: *a)- Criteri di scelta delle misure.*

2.3. Misure di prevenzione: *a)- Inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno*

2.4. Processo innanzi al giudice di pace: *a)- Inappellabilità da parte del P.M. delle sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace.*

1. LE DECISIONI IN MATERIA SOSTANZIALE

1.1. Codice penale

a)- Circostanza aggravante comune dell'art. 61, n. 11-bis cod. pen.

Con la **sentenza n. 249 del 5 luglio 2010** la Corte, pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, n. 11-bis cod. pen. (come introdotto dall'art. 1, lett. f), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, nel testo risultante dalle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125), ha dichiarato non soltanto l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, cioè la cosiddetta **aggravante di clandestinità**, ma ha dichiarato anche, **in via consequenziale**, l'illegittimità dell'art. 1, comma primo, della L. 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) nonché dell'art. 656, comma nono, lett. a), cod. proc. pen., limitatamente alle parole «*e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, numero 11-bis, del medesimo codice,*».

Nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 61, n. 11-bis cod. pen., la Corte - muovendo dall'assunto che «*comportamenti pregressi dei soggetti non possono giustificare normative penali che attribuiscono rilevanza – indipendentemente dalla necessità di salvaguardare altri interessi di rilievo costituzionale – ad una qualità personale e la trasformino, con la*

norma considerata discriminatoria, in un vero “segno distintivo” delle persone rientranti in una data categoria, da trattare in modo speciale e differenziato rispetto a tutti gli altri cittadini” – nell’affermare che “l’aggravante di cui alla disposizione censurata non rientra nella logica del maggior danno o del maggior pericolo per il bene giuridico tutelato dalle norme penali che prevedono e puniscono i singoli reati”, ne ha evidenziato la natura discriminatoria ed irragionevole, anche a seguito dell’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato che “non solo non ha fatto venir meno la contraddizione derivante dalla eterogeneità della natura della condotta antecedente rispetto a quella dei comportamenti successivi, ma ha esasperato la contraddizione medesima”, posto che lo “straniero extracomunitario viene punito una prima volta all’atto della rilevazione del suo ingresso o soggiorno illegale nel territorio nazionale, ma subisce una o più punizioni ulteriori determinate dalla perdurante esistenza della sua qualità di straniero irregolare, in rapporto a violazioni, in numero indefinito, che pregiudicano interessi e valori che nulla hanno a che fare con la problematica del controllo dei flussi migratori”.

In definitiva, osserva la Corte, poiché “la ratio sostanziale posta a base della norma censurata è una presunzione generale ed assoluta di maggiore pericolosità dell’immigrato irregolare, che si riflette sul trattamento sanzionatorio di qualunque violazione della legge penale da lui posta in essere”, detta aggravante viola: a) il principio di eguaglianza, sancito dall’**art. 3 Cost.**, che non tollera irragionevoli diversità di trattamento; b) l’**art. 25, secondo comma, Cost.**, “che pone il fatto alla base della responsabilità penale e prescrive pertanto, in modo rigoroso, che un soggetto debba essere sanzionato per le condotte tenute e non per le sue qualità personali”; c) il principio di offensività “giacché non vale a configurare la condotta illecita come più gravemente offensiva con specifico riferimento al bene protetto, ma serve a connotare una generale e presunta qualità negativa del suo autore”.

Quanto, infine, alla consequenziale dichiarazione di illegittimità costituzionale delle ulteriori disposizioni, la Corte ha osservato, da un lato, che la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 61, n. 11-bis, cod. pen. “rende completamente priva di oggetto una disposizione che è nata al solo scopo di introdurre una norma interpretativa dell’art. 61, numero 11-bis, cod. pen., stabilendo che la relativa aggravante dovesse intendersi riferita unicamente agli apolidi ed ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea” (**art. 1, comma primo, della legge n. 94 del 2009**) e, dall’altro, che le medesime ragioni ricorrono per l’altra norma processuale che preclude la sospensione degli adempimenti esecutivi concernenti le pene detentive (relativamente) brevi, in vista dell’eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione, per i reati aggravati dalla condizione di soggiorno irregolare del colpevole, donde la consequenziale necessità di dichiararla incostituzionale limitatamente all’inciso «e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 11-bis» (**art. 656, comma nono, lett. a), cod. proc. pen.**).

La declaratoria di incostituzionalità della norma in esame è stata commentata con favore in dottrina (per un primo commento: v. **Cisterna**, *Gdir.*, 2010, n. 30, p. 23 ss. *Comportamenti pregressi non sono idonei di per sé a giustificare una sanzione penale più severa*; **Pasquini**, *ivi*, p. 14 ss. *Tra nuove rotte e continue mutazioni del fenomeno giudici alle prese con le norme sull’immigrazione*; **Macchia**, *ivi*, p. 39 ss. *Dopo l’esame della controversa figura di reato i magistrati valutano una disciplina complessa*).

Sul punto, peraltro, si segnala come già il Consiglio Superiore della Magistratura (**C.S.M., Delibera 1 luglio 2008** - Nota in data 29 maggio 2008 del Segretario generale f.f. del

C.S.M. relativa alla richiesta di parere, con delibera del Comitato di Presidenza in pari data, sulla normativa inerente la sicurezza pubblica contenuta nel decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008, concernente Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) avesse manifestato serie perplessità sulla compatibilità dell'aggravante in esame con la disciplina costituzionale; in particolare, come si legge al punto 4.2. della predetta delibera, si evidenziava come l'introduzione della "nuova aggravante generale" applicabile a qualunque reato per l'ipotesi in cui il colpevole abbia commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale immettesse "nel sistema un tasso di elevata rigidità e si fonda su una presunzione di pericolosità che non può automaticamente conseguire a uno status di mera irregolarità amministrativa (quale è l'illegale presenza nello Stato). Al riguardo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22/2007, ha, infatti, rilevato che la condizione di straniero irregolare in quanto tale non può essere associata a una presunzione di pericolosità e lo stesso reato di indebito trattenimento nel territorio nazionale dello straniero espulso ha come presupposto la «semplice condotta di inosservanza dell'ordine di allontanamento dato dal questore, con una fattispecie che prescinde da una accertata o presunta pericolosità dei soggetti responsabili»».

1.2. La legislazione penale speciale

a)- Ingresso e soggiorno illegale dello straniero extracomunitario nel territorio dello Stato

Con riferimento alla disciplina penale in materia di immigrazione clandestina, poi, si registrano le ulteriori decisioni della Corte costituzionale: a) la **sentenza n. 250 dell'8 luglio 2010**; b) l'**ordinanza n. 252 dell'8 luglio 2010**; c) l'**ordinanza n. 253 dell'8 luglio 2010**.

a) con la **sentenza n. 250 dell'8 luglio 2010**, pronunziandosi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-*bis* del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (aggiunto dall'art. 1, comma sedicesimo, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n. 94), ha dichiarato, da un lato, la **non fondatezza** del primo gruppo di questioni di costituzionalità (con cui, in particolare, veniva contestata, sotto plurimi aspetti, la legittimità costituzionale della scelta di penalizzazione sottesa alla norma impugnata, prospettando, con ciò, doglianze che preluderebbero – ove fondate – alla integrale ablazione della norma stessa) e, dall'altro lato, la **manifesta inammissibilità** del secondo gruppo di questioni (che, invece, denunciavano la contrarietà a Costituzione di specifiche articolazioni della disciplina sostanziale o processuale del reato in esame, formulando così censure destinate a sfociare – nel caso di accoglimento – in una declaratoria di illegittimità costituzionale solo parziale).

In sintesi, con riferimento al **primo gruppo** di questioni, la Corte ha: **a)** escluso che l'art. 10-*bis* del D.Lgs. n. 286 del 1998, introducendo nell'ordinamento la contravvenzione di «ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato», penalizzi una mera «condizione personale e sociale» – quella, cioè, di straniero «clandestino» (o, più propriamente, «irregolare») – della quale verrebbe arbitrariamente presunta la pericolosità sociale, ciò perché la condizione di cosiddetta "clandestinità" non è un dato preesistente ed estraneo al fatto "*ma rappresenta, al contrario, la conseguenza della stessa condotta resa penalmente illecita, esprimendone in termini di sintesi la nota strutturale di illiceità (non diversamente da come la condizione di pregiudicato per determinati reati deriva, salvo il successivo accertamento giudiziale, dall'aver commesso i reati stessi)*"; **b)** ha escluso che si sarebbe di fronte ad un illecito «di mera disobbedienza», non offensivo – anche solo nella forma della messa in pericolo – di alcun bene giuridico meritevole di tutela: illecito la cui

repressione darebbe vita ad una ipotesi di «diritto penale d'autore», al di sotto della quale si radicherebbe l'intento di penalizzare, "ex se", situazioni di povertà ed emarginazione, ciò perché il "controllo giuridico dell'immigrazione – che allo Stato, dunque, indubbiamente compete (sentenza n. 5 del 2004), a presidio di valori di rango costituzionale e per l'adempimento di obblighi internazionali – comporta....necessariamente la configurazione come fatto illecito della violazione delle regole in cui quel controllo si esprime", rientrando nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore "determinare quale sia la risposta sanzionatoria più adeguata a tale illecito, e segnatamente stabilire se esso debba assumere una connotazione penale, anziché meramente amministrativa"; **c)** ha escluso che l'incriminazione introdurrebbe una presunzione assoluta di pericolosità sociale dell'immigrato irregolare, non rispondente all'*id quod plerumque accidit* e perciò stesso arbitraria, in quanto la stessa "si limita – similmente alla generalità delle norme incriminatrici – a reprimere la commissione di un fatto oggettivamente (e comunque) antigiusuridico, offensivo di un interesse reputato meritevole di tutela"; **d)** ha escluso la violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), denunciata dal Giudice di pace rimettente sul rilievo che, punendo indiscriminatamente lo straniero che sia entrato o si sia trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, il nuovo art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 equiparerebbe fattispecie marcatamente eterogenee e soggetti di differente pericolosità sociale, lesione evitabile sia attraverso il corretto apprezzamento e valorizzazione della diversa gravità dell'inosservanza da parte del giudice in sede di determinazione della pena in concreto nell'ambito della forbice edittale "sufficientemente ampia a tal fine, sia pure nell'ambito di una configurazione dell'illecito quale contravvenzione punita con la sola pena pecuniaria", sia ricorrendo all'istituto dell'esclusione della procedibilità per «particolare tenuità del fatto», previsto dall'art. 34 del D.Lgs. n. 274 del 2000 "un istituto che, in presenza delle condizioni stabilite da tale articolo, potrà valere a sottrarre a pena le irregolarità di più ridotto significato"; **e)** ha escluso la lesione dei diritti inviolabili dell'uomo e del principio di solidarietà (art. 2 Cost.) richiamandosi alla consolidata giurisprudenza costituzionale in materia, nonché la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. [(per asserita contrarietà della norma impugnata alla direttiva 2008/115/CE, segnatamente nella parte in cui quest'ultima prefigura come modalità ordinaria di esecuzione delle «decisioni di rimpatrio» dei cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare, la fissazione di un termine per la «partenza volontaria» (art. 7)], sia perché "il termine di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva non è ancora scaduto, risultando fissato al 24 dicembre 2010 (art. 20)", sia perché "detto contrasto non deriverebbe comunque dall'introduzione del reato oggetto di scrutinio, quanto piuttosto – in ipotesi – dal mantenimento delle norme interne preesistenti che individuano nell'accompagnamento coattivo alla frontiera la modalità normale di esecuzione dei provvedimenti espulsivi (in particolare, art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998)" non costituenti oggetto di impugnazione; **f)** ha escluso la violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento dei pubblici uffici (artt. 3 e 97 Cost.).

Quanto, poi, al **secondo gruppo** di questioni, la Corte: **a)** con riferimento a quella afferente alla mancata reiterazione, in rapporto alla condotta dell'illegale trattenimento, della clausola «senza giustificato motivo», presente invece nell'art. 14, comma 5-ter, D.Lgs. n. 286 del 1998, l'ha dichiarata **infondata** escludendo che l'inserimento nella formula descrittiva dell'illecito della clausola «senza giustificato motivo» sia indispensabile al fine di assicurare la conformità al principio di colpevolezza di ogni reato in materia di immigrazione, e particolarmente di quello in esame, poiché "la mancanza della clausola

non impedisce che le esimenti generali trovino comunque applicazione”, e, in particolare, di quella dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.), come pure delle cause di esclusione della colpevolezza, ivi compresa l’ignoranza inevitabile della legge penale (art. 5 cod. pen., quale risultante a seguito della sentenza n. 364 del 1988), nonché, infine, il basilare principio *ad impossibilia nemo tenetur* (ossia, l’impossibilità - materiale o giuridica - di compimento dell’azione richiesta), valevole per la generalità delle fattispecie omissive proprie, quale quella in esame; **b)** ha dichiarato **manifestamente inammissibile** la questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., concernente la facoltà del giudice di sostituire, nel caso di condanna, la pena pecuniaria comminata per il reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 con la misura dell’espulsione, in quanto *“la lesione costituzionale denunciata non deriva, infatti, dalla disposizione impugnata, ma da norme distinte, non coinvolte nello scrutinio di costituzionalità”* (nella specie, dall’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 nonché dalla disposizione correlata dell’art. 62-bis del d.lgs. n. 274 del 2000); **c)** ha dichiarato **manifestamente inammissibile** la questione di costituzionalità del reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione all’art. 3 Cost., correlata al divieto di concessione della sospensione condizionale della pena, sia perché la *“preclusione della sospensione condizionale non scaturisce, infatti, neppure essa dall’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, quanto piuttosto dalla nuova lettera s-bis) dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000”*, sia perché *“manca ogni motivazione sia in ordine alla rilevanza della questione...che alla sua non manifesta infondatezza”*; **d)** ha dichiarato **manifestamente inammissibile** la questione avente ad oggetto la disposizione del comma 5 dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., in quanto farebbe dipendere l’applicazione o meno della pena per il reato in esame dall’operato dell’autorità amministrativa, in quanto *“priva di rilevanza, nondimeno, per la diversa ragione che dall’ordinanza di remissione non consta che l’imputato nel giudizio a quo sia stato effettivamente espulso o respinto, con conseguente carenza del presupposto di applicabilità della previsione normativa censurata”*; **e)** ha dichiarato **manifestamente inammissibile** la questione, sollevata in riferimento all’art. 24, secondo comma, Cost., volta a censurare la mancata previsione di una disciplina transitoria che salvaguardi gli stranieri illegalmente presenti nel territorio dello Stato al momento dell’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, in quanto si risolve *“nella richiesta di una pronuncia additiva dai contenuti indefiniti e non costituzionalmente obbligati”*; **f)** ha dichiarato **manifestamente inammissibile** la censura di violazione dell’art. 24, secondo comma, Cost., per l’asserita introduzione di un obbligo di autodenuncia nei confronti del migrante irregolare responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico previsto dall’art. 38 del d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto la *“lesione costituzionale denunciata non deriverebbe...dalla norma incriminatrice recata dall’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, ma, semmai, secondo la prospettazione del rimettente, dal difettoso coordinamento di talune disposizioni “collaterali” (artt. 6, 35 e 38 del d.lgs. n. 286 del 1998)”*; **g)** infine, ha dichiarato **manifestamente inammissibile** per difetto di rilevanza la questione, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., attinente alla mancata previsione di garanzie a favore dello straniero che presenti istanza di permanenza in Italia per gravi motivi connessi alla tutela di familiari minori, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, ciò perché *“dall’ordinanza di remissione non consta che l’imputato nel giudizio a quo abbia presentato una simile istanza”*.

In precedenza, a seguito dell’entrata in vigore della previsione sanzionatoria dell’art. 10-bis, D.Lgs. n. 286 del 1998, la Corte di cassazione aveva avuto modo di pronunciarsi

sulla nuova fattispecie penale affermando il principio secondo cui la permanenza, nel territorio dello Stato, dello straniero cui sia stata applicata la pena su richiesta per il reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore, oltre a costituire il reato di cui all'art. 14-*ter* D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (t.u. leggi sull'immigrazione), integra anche quello previsto dall'art. 10-*bis* dello stesso D.Lgs., qualora si sia protratta oltre la data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2009 n. 94 che ha introdotto quest'ultima disposizione (**Sez. I, sentenza n. 16297 del 7 aprile 2010, dep. 27 aprile 2010, P.G. in proc. Khan, Rv. 246663**).

b) con l'**ordinanza n. 252 dell'8 luglio 2010**, sempre pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-*bis* del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (aggiunto dall'art. 1, comma sedicesimo, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n. 94), in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 27 Cost., «*nella parte in cui prevede come reato il fatto dello straniero che si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del medesimo testo unico*», l'ha dichiarata **manifestamente inammissibile** per irrilevanza in quanto il giudice rimettente ha omesso di considerare che la fattispecie contravvenzionale oggetto di censura è di competenza del giudice di pace, comportando ciò l'operatività della disposizione di cui all'art. 48, D.Lgs. n. 274 del 2000, che – in deroga alla disciplina generale relativa alla cosiddetta incompetenza per eccesso (artt. 23, comma 2, e 521, comma primo, cod. proc. pen.) – stabilisce che, «*in ogni stato e grado del processo, se il giudice ritiene che il reato appartiene alla competenza del giudice di pace, lo dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero*», sicchè il rimettente non può “*conoscere della fattispecie criminosa prevista dalla norma impugnata (e, in particolare, condannare per essa l'imputato), in quanto incompetente per materia*”.

c) infine, con l'**ordinanza n. 253 dell'8 luglio 2010**, pronunciandosi ancora sulle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-*bis* e 16, comma primo, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rispettivamente aggiunto e modificato dall'art. 1, comma 16, lett. a) e b), e comma 22, lettera o), della L. 15 luglio 2009, n. 94 e dell'art. 62-*bis* del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d), della citata L. n. 94 del 2009, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 25, 27, 97, 111 e 117 Cost., le ha dichiarate **manifestamente inammissibili** perché le ordinanze di rimessione (Giudici di pace di Orvieto, Cuneo, Vigevano e Gubbio) “*presentano carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle questioni*”.

b)- Reati in materia di circolazione stradale: Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool

Con l'**ordinanza n. 260 del 21 luglio 2010**, la Corte ha dichiarato **manifestamente inammissibile**, per omessa motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2, cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnati, in riferimento agli artt. 1, 3, 4 e 97 Cost., nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, con la quale il prefetto irroga la sanzione cautelare della sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza, possa regolare l'esecuzione della misura con modalità tali da non ostacolare il lavoro del condannato. Infatti, prescindendo da ogni considerazione in merito alla fondatezza della questione, la Corte ha precisato che l'atto di promovimento è privo di qualsiasi descrizione del fatto da cui possa rilevarsi se sussistano le esigenze lavorative

conclamate dall'opponente nel giudizio principale e se, per soddisfare le stesse, sia indispensabile il possesso della patente di guida (per la manifesta inammissibilità di analogo questione relativa alla sospensione della patente, v. l'ordinanza n. 45/2007; per la manifesta inammissibilità delle questioni per omessa motivazione sulla rilevanza, v., *ex plurimis*, le ordinanze n. 85/2010, n. 201/2009 e n. 441/2008; infine, sulla diversa natura della sospensione cautelare della patente, v. le ordinanze n. 344/2004, n. 381/1998, n. 313/1998 e n. 167/1998).

Per completezza, infine, si segnala che l'art. 186 C.d.S. è stato, da ultimo, modificato dalla **L. 29 luglio 2010, n. 120**, con decorrenza dal 30 luglio 2010.

c) – Impossessamento abusivo di acque pubbliche.

Con la **sentenza n. 273 del 22 luglio 2010**, la Corte costituzionale ha **dichiarato inammissibili** le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, sostituendo l'art. 17 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, sanziona come mero illecito amministrativo le condotte di derivazione o utilizzazione di acqua pubblica in assenza di provvedimento di autorizzazione o concessione dell'autorità competente.

La censurata scelta di depenalizzazione si inserisce, secondo la Corte, in un disegno volto a regolare in modo sistematico l'utilizzazione collettiva di un bene indispensabile e scarso, come l'acqua, che comporta la prevalenza delle regole amministrative di fruizione sul mero aspetto dominicale. L'art. 1 della legge n. 36 del 1994 ha legato l'integrale pubblicizzazione delle acque superficiali e sotterranee alla salvaguardia di tale risorsa ed alla sua utilizzazione secondo criteri di solidarietà, mentre l'art. 95 del r.d. n. 1775 del 1933 ha previsto come necessarie, per gli usi diversi da quelli domestici, l'autorizzazione alla ricerca ed allo scavo e la concessione per l'utilizzo. Pertanto, spetta alla pubblica amministrazione competente programmare, regolare e controllare il corretto utilizzo del bene acqua in un dato territorio, non già in una prospettiva di mera tutela della proprietà demaniale, ma in quella del temperamento tra la natura pubblicistica della risorsa e la sua destinazione a soddisfare i bisogni domestici e produttivi dei consociati. Questi ultimi hanno titolo ad utilizzare le acque sotterranee, nel rispetto delle norme pubblicistiche poste a tutela dell'integrità della risorsa, che non può essere indiscriminatamente depauperata da prelievi che sfuggono ai poteri regolativi dell'autorità. La scelta legislativa di sanzionare solo in via amministrativa eventuali comportamenti trasgressivi delle regole di utilizzo delle acque non è manifestamente irragionevole giacché deve aversi primariamente riguardo al rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione nell'accesso ad un bene che appartiene in principio alla collettività. Altre soluzioni sarebbero astrattamente possibili, ma non spetta alla Corte sindacare nel merito le discrezionali scelte sanzionatorie del legislatore, una volta esclusa la manifesta irragionevolezza della norma censurata. Ulteriore motivo di inammissibilità è la carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, non avendo il rimettente precisato i beni di minore rilevanza assistiti da una tutela più intensa di quella prevista per l'acqua ed indicato criteri oggettivi per istituire una gerarchia di valori costituzionali. Né ha maggior pregio la censura di arbitrarietà della depenalizzazione sotto il profilo intertemporale, giacché i comportamenti anteriori all'entrata in vigore della norma da qua sarebbero sanzionati penalmente mentre quelli successivi soltanto in via amministrativa. Se il ragionamento potesse avere ingresso nella considerazione del giudice costituzionale, tutte le norme di depenalizzazione sarebbero illegittime, poiché vi è pur sempre un termine

temporale della loro entrata in vigore. In ogni caso, il prospettato effetto discriminatorio non potrebbe verificarsi in ragione dell'art. 2 cod. pen., del quale non si tiene alcun conto nell'ordinanza di rimessione, con conseguente difetto di rilevanza della sollevata questione. Infine, posto che la legge non distingue tra utilizzazioni industriali, agricole o di altro tipo, ma soltanto tra usi domestici e altri usi, non è ipotizzabile una discriminazione tra gli usi industriali e gli altri usi possibili, che possono essere di vario genere e sono tutti assoggettabili, in caso di trasgressione delle norme amministrative, al medesimo regime sanzionatorio, sicché la questione è inammissibile per erronea ricostruzione del quadro normativo (sulla discrezionalità spettante al legislatore nella configurazione delle ipotesi criminose, nella determinazione delle sanzioni e nella depenalizzazione di fatti già configurati come reati, e sui limiti del relativo sindacato di costituzionalità, v., *ex plurimis*, le seguenti decisioni: sentenze n. 364/2004, n. 317/1996, n. 313/1995, ordinanze n. 110/2003, n. 144/2001 e n. 58/1999; in tema di "norme penali di favore", v. la sentenza n. 394/2006, impropriamente richiamata dal rimettente).

2. LE DECISIONI IN MATERIA PROCESSUALE

2.1. Prove

a)- Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

La Corte costituzionale, con l'**ordinanza n.263 del 21 luglio 2010**, pronunciandosi nuovamente sulla disciplina delle intercettazioni "occasionali" di comunicazioni o conversazioni di membri del Parlamento (il cui regime prevede l'utilizzazione nel procedimento penale subordinata all'autorizzazione della Camera di appartenenza), ha dichiarato **manifestamente inammissibile** la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte residua alla declaratoria di incostituzionalità recata dalla sentenza n. 390 del 2007. Infatti, come evidenziato dalla Corte, l'ordinanza di rimessione presenta carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza, con particolare riguardo alla natura «casuale» e non «indiretta» delle intercettazioni di cui si discute nel giudizio a quo (in tema di intercettazioni, v. sentenze n. 188, n. 114, n. 113/2010, n. 390 /2007).

2.2. Misure cautelari

a)- Criteri di scelta delle misure.

Importante decisione in materia ha investito la disposizione normativa che imponeva l'obbligatorietà della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 2 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 - quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e induzione o sfruttamento della prostituzione minorile "*salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari*".

Com'è noto, infatti, l'art. 2 del d.l. n. 11 del 2009, recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*", convertito, con modd., in legge 23 aprile 2009, n. 38, aveva modificato il vigente codice di procedura penale agli artt. 275, comma 3 e 380, comma 2.

Per quanto qui di interesse, in particolare, la modifica della norma processuale in tema di criteri di scelta delle misure, aveva esteso la presunzione relativa di adeguatezza della misura custodiale detentiva carceraria – prima contemplata per i soli delitti di associazione di tipo mafioso e per quelli «commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» (si tratta della circostanza aggravante di cui all'articolo 7, primo comma, del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203) – anche ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, escluso il quarto comma, 600-*quinqies*, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* cod. pen., fatta esclusione, per i delitti in materia sessuale, dell'ipotesi in cui ricorressero le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate (v., per un primo commento, **Gasparini**, *Gdir.*, 10, 2009, p. 45 ss., *Estesa l'obbligatorietà della custodia in carcere*).

Della questione si era, peraltro, reiteratamente occupata la Corte Suprema, dando vita anche ad un contrasto giurisprudenziale. Ed infatti, un orientamento minoritario della S.C. (**sez. VI, sentenza n. 31778 dell'8 luglio 2009, dep. 31 luglio 2009, P.M. in proc. Turelli, Rv. 244264; sez. VI, sentenza n. 45012 del 6 ottobre 2009, dep. 24 novembre 2009, Di Blasi, Rv. 245474**) aveva affermato che la modifica dell'estensione della presunzione legale di inadeguatezza di misure cautelari diverse da quella carceraria introdotta dal d.l. n. 11 del 2009 (convertito con modificazioni dalla L. n. 38 del 2009), in quanto previsione di carattere processuale governata dal principio del *tempus regit actum*, doveva applicarsi ai soggetti i quali avessero commesso uno dei delitti indicati dalla novella anche in epoca anteriore alla sua entrata in vigore “*ma soltanto con riguardo alle misure cautelari che in riferimento agli stessi reati devono ancora essere adottate e non anche a quelle già applicate prima della stessa data, le quali, dunque, non devono subire alcuna trasformazione in ragione della novità legislativa*”.

Altro orientamento, maggioritario, invece manifestatosi nella giurisprudenza della Corte all'indomani dell'innovazione legislativa, riteneva applicabile il testo del novellato terzo comma del citato art. 275 anche alle misure custodiali adottate prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 11 del 2009 ed ancora in atto (**sez. III, sentenza n. 23961 del 20 maggio 2009, dep. 11 giugno 2009, Kaddouri, Rv. 244080; sez. I, sentenza n. 26493 del 9 giugno 2009, dep. 25 giugno 2009, Leone, Rv. 244040; sez. III, sentenza n. 30786 del 2 luglio 2009, dep. 23 luglio 2009, P.M. in proc. V., Rv. 244573; sez. III, sentenza n. 41107 del 29 settembre 2009, dep. 26 ottobre 2009, G., Rv. 244956; sez. III, sentenza n. 45846 del 20 ottobre 2009, dep. 30 novembre 2009, Pulvirenti, Rv. 245220; sez. V, sentenza n. 18093 del 24 marzo 2010, dep. 12 maggio 2010, Raggi, Rv. 246957**).

La stessa Corte di legittimità, peraltro, in una occasione aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 2, comma primo, lett. a bis) del D.L. n. 11 del 2009, conv. dalla n. 38 del 2009), sollevata sul presupposto del contrasto, in punto di applicabilità alle misure già in atto, con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, con conseguente violazione dell'art. 117 Cost., riguardando infatti il principio di irretroattività delle norme sfavorevoli di cui alla predetta Convenzione unicamente la pena e non anche le misure cautelari (**sez. III, sentenza n. 15378 del 3 marzo 2010, dep. 22 aprile 2010, Valentino, Rv. 246605; v., anche sez. III, sentenza n. 41107 del 29 settembre 2009, dep. 26 ottobre 2009, G., Rv. 244956**).

L'orientamento maggioritario, peraltro, si poneva in linea di ideale continuità con quanto in passato sostenuto dalle Sezioni Unite della Corte con riguardo all'analoga modifica del terzo comma dell'art. 275 operata con il d.l. 9 settembre 1991 n. 292 e poi ridimensionata dalla l. 8 agosto 1995, n. 332. Infatti, il Supremo Collegio (**Sez. Un., sentenza n. 8 del 27 marzo 1992, dep. 18 aprile 1992, Di Marco, Rv. 190246**), stabilì, allora, che la nuova norma trovava applicazione anche per le misure custodiali ordinate in base alla normativa precedentemente vigente che fossero ancora pendenti, per le quali cioè non fossero ancora scaduti i termini di fase o quelli massimi. In tal senso il Supremo Collegio ritenne legittimo il provvedimento del giudice di merito che aveva disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere, per effetto dell'entrata in vigore del citato decreto legge, a carico di un imputato che in precedenza era stato posto agli arresti domiciliari.

L'orientamento maggioritario sostenuto dal Giudice di legittimità, tuttavia, non aveva sopito le critiche che, specie nella giurisprudenza di merito, erano state sollevate sull'obbligatorietà della custodia carceraria a seguito delle modifiche introdotte nel 2009. Per tale ragione, alcuni giudici di merito (Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Belluno, Tribunale di Torino, sezione per il riesame; Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia) avevano separatamente promosso la questione di costituzionalità dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

La Corte costituzionale, decidendo sulle questioni sollevate, con la **sentenza n. 265 del 21 luglio 2010**, ha dichiarato **costituzionalmente illegittimo** l'art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 600-*bis*, primo comma, 609-*bis* e 609-*quater* cod. pen., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

La norma - secondo la Consulta - lede il principio del minore sacrificio necessario della libertà personale dell'indagato o dell'imputato in sede di applicazione delle misure cautelari, violando *sia l'art. 3 Cost.*, per l'ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi ai delitti in questione a quelli concernenti i delitti di mafia nonché per l'irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai rispettivi paradigmi punitivi; *sia l'art. 13, primo comma, Cost.*, quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; *sia l'art. 27, secondo comma, Cost.*, in quanto attribuisce alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena. Innanzitutto, non può estendersi ai delitti di induzione o sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale e atti sessuali con minorenni la *ratio* giustificativa della deroga alla disciplina ordinaria prevista per i procedimenti di mafia, per la quale dalla struttura della fattispecie e dalle sue connotazioni criminologiche deriva, nella generalità dei casi e secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa, un'esigenza cautelare alla cui soddisfazione sarebbe adeguata solo la custodia in carcere. Non è consentita analoga conclusione per i citati delitti sessuali, poiché i fatti concreti, riferibili alle relative fattispecie, non solo presentano disvalori nettamente differenziabili, ma possono altresì

proporre esigenze cautelari suscettibili di essere soddisfatte con diverse misure. Per quanto odiosi e riprovevoli, i fatti integranti i delitti in questione spesso sono meramente individuali e tali da non postulare esigenze cautelari affrontabili solo e rigidamente con la massima misura. Né la ragionevolezza della norma *de qua* potrebbe essere rinvenuta nella gravità astratta del reato riferita all'entità della pena e all'elevato rango dell'interesse tutelato, poiché questi parametri rilevano in sede di determinazione della sanzione, ma risultano inadeguati a fungere da elementi preclusivi ai fini della verifica della sussistenza e del grado delle esigenze cautelari, che condiziona l'identificazione delle misure idonee a soddisfarle. Tanto meno, infine, la presunzione di adeguatezza della sola custodia carceraria potrebbe essere legittimata dall'esigenza di contrastare situazioni di allarme sociale, determinate dall'asserito incremento di tale deplorabile forma di criminalità. L'eliminazione o riduzione dell'allarme sociale non può essere, infatti, annoverata tra le finalità della custodia preventiva, trattandosi di una funzione istituzionale della pena che presuppone la certezza circa il responsabile del reato. Invero, la totale vanificazione del principio di adeguatezza nella scelta della misura cautelare, in difetto di un'adeguata *ratio* giustificativa, unita alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, orienta lo statuto custodiale verso finalità metacautelari, riservate nel disegno costituzionale alla sanzione penale inflitta all'esito di un giudizio definitivo di responsabilità. Peraltro, al fine di attingere la compatibilità costituzionale della norma censurata, non è necessaria l'integrale rimozione della presunzione in esame, della quale è costituzionalmente inaccettabile il suo carattere assoluto, che si risolve in un'indiscriminata negazione di rilievo al principio del minore sacrificio necessario, anche quando sussistano specifici elementi da cui desumere la sufficienza di misure diverse e meno rigorose della custodia in carcere. La previsione di una presunzione solo relativa di adeguatezza di quest'ultima non eccede, dunque, i limiti di compatibilità con i parametri evocati, evitandosi comunque, in tal modo, l'irrazionale equiparazione dei procedimenti per i delitti sessuali a quelli concernenti la criminalità mafiosa e lasciandosi spazio alla differenziazione delle varie fattispecie concrete. I reati in questione restano assoggettati ad un regime cautelare speciale, tuttavia attenuato dalla natura relativa, e quindi superabile, della presunzione di adeguatezza della custodia carceraria e, perciò, non incompatibile con il quadro costituzionale di riferimento (sui limiti di legittimità costituzionale delle misure cautelari, a fronte del principio di inviolabilità della libertà personale, v. le sentenze n. 299/2005, n. 1/1980 e n. 64/1970; in relazione a talune ipotesi, previste dal cod. proc. pen., di obbligatoria applicazione della custodia cautelare in carcere, v. le ordinanze n. 130/2003, n. 40/2002 e n. 450/1995; nel senso che «le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell' *id quod plerumque accidit*», v. la sentenza n. 139/2010, ove si è ritenuta l'illegittimità di una presunzione assoluta lesiva del fondamentale diritto di difesa).

La decisione è stata favorevolmente commentata all'indomani della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (v., per un primo commento: **Lorusso**, *Gdir.*, n.35, 2010, p. 60 ss. *Necessario valutare la possibilità di applicare misure meno rigorose della custodia in carcere*; la sentenza è edita in *Arch. nuova proc. pen.*, 2010, n. 5, p. 513).

2.3. Misure di prevenzione

a)- *Inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno*

Con **sentenza n. 282 del 23 luglio 2010**, la Corte costituzionale ha, anzitutto, **dichiarato non fondata**, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 14 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 - il quale nel secondo comma aggiunge che se «l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza» -, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

La prescrizione di «*vivere onestamente*», se valutata in modo isolato, appare di per sé generica e suscettibile di assumere una molteplicità di significati, quindi non qualificabile come uno specifico obbligo penalmente sanzionato. Tuttavia, se essa è collocata nel contesto di tutte le altre prescrizioni previste dall'art. 5 della legge n. 1423 del 1956 e successive modificazioni e se si considera che è elemento di una fattispecie integrante un reato proprio, il quale può essere commesso soltanto da un soggetto già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, la prescrizione assume un contenuto più preciso, risolvendosi nel dovere imposto a quel soggetto di adeguare la propria condotta ad un sistema di vita conforme al complesso delle suddette prescrizioni, tramite le quali il dettato di «*vivere onestamente*» si concreta e si individualizza.

Quanto alla prescrizione di «*rispettare le leggi*», essa non è indeterminata ma si riferisce al dovere, imposto al prevenuto, di rispettare tutte le norme a contenuto precettivo, che impongano cioè di tenere o non tenere una certa condotta; non soltanto le norme penali, dunque, ma qualsiasi disposizione la cui inosservanza sia ulteriore indice della già accertata pericolosità sociale. Né vale addurre che questo è un obbligo generale, riguardante tutta la collettività, perché il carattere generale dell'obbligo, da un lato, non ne rende generico il contenuto e, dall'altro, conferma la sottolineata esigenza di prescriverne il rispetto a persone nei cui confronti è stato formulato, con le garanzie proprie della giurisdizione, il suddetto giudizio di grave pericolosità sociale.

Infine, in ordine alla prescrizione di «*non dare ragione di sospetti*», ancora una volta essa non va considerata in modo isolato ma nel contesto delle altre prescrizioni contemplate dall'art. 5, tra cui assume particolare rilevanza, al fine di dare concretezza al dettato normativo, il divieto posto al sorvegliato speciale di non frequentare determinati luoghi o persone. Inoltre, non è esatto ritenere che la prescrizione *de qua* possa esaurirsi in un mero sospetto, disancorato da qualsiasi circostanza concreta; l'applicazione di essa, invece, richiede la valutazione oggettiva di fatti, collegati alla condotta della persona, che siano idonei a rivelarne la proclività a commettere reati. La valutazione di tale idoneità, dovendo essere compiuta in concreto e con riferimento alle singole fattispecie, non può che essere demandata al competente giudice penale (in tema, v. sentenza n. 161/2009; sul fondamento delle misure di prevenzione, v. sentenze n. 23/1964 e n. 27/1959; in senso analogo, v., sentenze n. 327/2008, n. 5/2004, n. 34/1995, n. 122/1993; ordinanza n. 354/2003).

Sempre con la medesima decisione, la Corte ha inoltre **dichiarato non fondata**, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 14 del decreto-

legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.

Secondo la Corte, in particolare, il rimettente muove da un presupposto interpretativo erroneo. Invero, non è esatto che la condotta del sorvegliato speciale cosiddetto "semplice" e quella del sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune (come nella specie) abbiano pari carattere offensivo, e quindi pari gravità, in caso d'inosservanza agli obblighi e alle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale. L'art. 3, terzo comma, della legge n. 1423 del 1956, e successive modificazioni, stabilisce che «Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale».

La stessa legge, dunque, prevede una graduazione nell'ambito delle misure di prevenzione, riservando la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno ai casi di più accentuata pericolosità sociale, nei quali le altre misure non sono ritenute idonee; e questa maggiore pericolosità necessariamente rende più grave l'inosservanza delle prescrizioni imposte al soggetto. Ne deriva che le due situazioni non sono omogenee, onde l'asserita violazione dell'art. 3 Cost. non è ravvisabile (sulla verifica di ragionevolezza della scelta discrezionale del legislatore, v. sentenze n. 161/2009, n. 324/2008, n. 22/2007, n. 394/2006; ordinanze n. 41/2009, n. 71 e n. 30/2007).

2.4. Processo innanzi al giudice di pace

a)- Inappellabilità da parte del P.M. delle sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace.

Con l'**ordinanza n. 258 del 15 luglio 2010** la Corte costituzionale ha dichiarato **manifestamente infondata** la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, come modificato dall'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, impugnato, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non consente al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace. Analoga questione era stata, infatti, già dichiarata infondata con la sentenza n. 298 del 2008 e non risultano adottati profili o argomenti diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati. La relativa questione di costituzionalità, come è noto, era stata sollevata proprio dalla Corte di cassazione che, richiamandosi alla precedente decisione della Consulta n. 26 del 2007, aveva rimesso gli atti al Giudice delle Leggi ritenendo non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, comma secondo, L. n. 46 del 2006 in relazione all'art. 36 D.Lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non consentono al Pubblico Ministero di appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate dal Giudice di Pace e correlativamente prevedono che l'appello proposto avverso tale sentenze prima della entrata in vigore della menzionata L. n. 46 del 2006 sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile (**sez. IV, sentenza n. 2993 del 6 dicembre 2007, dep. 21 gennaio 2008, P.G. in proc. Sommariva e altro, Rv. 238571**; in precedenza, analoga questione di costituzionalità era stata sollevata da **sez. II, ordinanza n. 41215 del 6 novembre 2007, P.M. in proc. De Nisi, Rv. 238327**, in *Giud. pace*, 2008, p. 63 ss., con nota di **Cerqua Alla Corte costituzionale l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione del giudice di pace**).

Successivamente al *decisum* della Consulta (sentenza n. 298 del 2008) con cui, da un lato, era stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 e, dall'altro, era stata dichiarata la manifesta

inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della citata legge 20 febbraio 2006, n. 46, la Suprema Corte ha, con orientamento consolidato, ribadito che la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace può essere impugnata dal pubblico ministero *solo con ricorso per cassazione* (**sez. V, sentenza n. 41504 del 16 settembre 2009, P.M. in proc. Contadini, Rv. 245102; sez. IV, sentenza n. 47995 del 18 settembre 2009, Di Loreto, Rv. 245741**).

Redattore: Alessio Scarcella

Il vice direttore
(Domenico Carcano)